

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

AULA 1

PROCEDIMENTO N. 10/01 R.G. DIB. e 474/96 R.G.N.R.

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO 21 SETTEMBRE 2002

RINVIO AL 26 SETTEMBRE 2002

CANCELLIERE B3: SIG.RA ANNA MAITINI

PARTI PROCESSUALI

COLLEGIO: PRESIDENTE DOTT. MASSIMO RICCIARELLI

GIUDICE DOTT. MARCO VEROLA

GIUDICE DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI

PUBBLICO MINISTERO: DOTT. DARIO RAZZI

IMPUTATI E DIFENSORI:

GRECO IVO - AVV. ZAGANELLI DAVID

CAPALDO PELLEGRINO - AVV. VASSALLI

CARBONETTI FRANCESCO - AVV. VASSALLI – AVV. ZAGANELLI

D'ERCOLE STEFANO - AVV. SAMMARCO

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): per quanto riguarda allora l'imputato Greco, non è presente l'Avvocato Lemme, sostituito ex lege, articolo 97 quarto comma dall'Avvocato David Zaganelli; per quanto riguarda l'Imputato Capaldo è presente l'Avvocato Vassalli. L'Avvocato Lupinacci oggi in che veste è?

RESPONSABILE CIVILE S.G.R. (AVV. LUPINACCI): S.G.R..

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Vassalli anche in sostituzione dell'Avvocato Del Re.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): per Carbonetti è presente l'Avvocato Vassalli e l'Avvocato Zaganelli e per D'Ercole, l'Avvocato Sammarco anche in sostituzione dell'Avvocato De Luca. Avvocato Lupinacci per... in sostituzione dell'Avvocato Del Re per S.G.R..

Delle Parti Civili sono presenti l'Avvocato Fiorucci in sostituzione dell'Avvocato Fanfani per il Consorzio agrario di Perugia, l'Avvocato dello Stato, Avvocato Scalas, l'Avvocato Rosi e l'Avvocato Paola.

Chi intende parlare degli Avvocati di cui è stata prevista l'arringa? L'Avvocato Sammarco o l'Avvocato Zaganelli?

Avvocato Zaganelli, prego Avvocato.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI S.): io ho cercato sempre di attenermi nell'esercizio della mia attività a due criteri che ritengo fondamentali per un penalista e cioè gli elementi in base... con riferimento ai quali deve orientarsi l'attività di chi espone le proprie tesi sono due: la

chiarezza e la sintesi.

Non vi nascondo che quando mi sono sobbarcato la fatica improba di rileggere le carte processuali, resomi conto che l'attività di indagine aveva portato via sette anni, e il dibattimento un anno e mezzo, io... le mie aspettative sono crollate.

Nel senso che diventa difficile esporre con chiarezza le tesi annidate in questa molteplice varietà di atti processuali e certamente è difficile esporli in sintesi, non vi nascondo che ho realizzato quale sia il rischio, per noi e per voi.

E cioè che la minuziosa analisi dei fatti possa indurre ad una atomizzazione del processo sì che il processo si areni sulle soglie di una valutazione del particolare, trascurando i dati centrali della causa.

Ho ritenuto di esporvi questo non tanto... forse che potrebbe apparire di pessimo gusto fare riferimento al proprio comportamento quanto perché ritengo che bisogna attenersi o cercare di attenersi a questi criteri soprattutto in questa occasione.

Io difendo Carbonetti e se dovessi rimanere limitato alla contestazione mossa dal Pubblico Ministero, la mia difesa potrebbe esaurirsi nello spazio di qualche decina di minuti; non vi spaventi la prospettiva perché certamente non supererò l'ora e un quarto.

Ma ho assistito e in parte mi è stato riferito ad una singolare, anomala, non consentita dilatazione del fatto, compiuta da alcune delle Parti Civili, in particolare a quel che so dall'Avvocato Fanfani e ieri sera dall'Avvocato dello Stato.

Fanfani ha detto delle cose che meriteranno un'attenta considerazione, e cioè che Carbonetti sarebbe stato l'organizzatore di interessi diversi, e passi per questa attività organizzativa, ma che tutto questo sarebbe stato determinato dalla volontà raggiunta, per altro, completamente di un aumento del proprio patrimonio personale.

Giudici del Tribunale, ditemi voi se esiste un solo piccolo pezzo di carta dal quale sia possibile desumere la corrispondenza al vero di questa accusa che è un'infamia di accusa, perché è un insulto, perché è una violazione dei principi cardinali delle regole di valutazione del processo.

E ha detto ancora l'Avvocato dello Stato, con maggior buongusto, per altro, che Carbonetti avrebbe costituito il vertice esecutivo di un accordo a monte anche del Commissariamento, e qui si annida l'inconsistenza dell'accusa, e avrebbe... il suo apporto sarebbe stato determinante ed efficace.

E, direi, la foga accusatoria, potrei adoperare il termine, "la mania accusatoria" l'ha portato a dilatare l'argomentazione con riferimento ad un soggetto estraneo all'accertamento penale, il Professor Picardi.

Ha detto chiaramente l'Avvocato dello Stato ieri che purtroppo Picardi non è stato coinvolto a giudizio

come imputato.

Perché dico tutto questo? Non per amore di polemica ma perché tutto questo lascia trasparire o trasuda, per essere più esatto, nel comportamento degli avversari la volontà di individuare nei fatti un accordo a monte anche del Commissariamento.

Sì che l'organizzatore sarebbe stato Carbonetti ma sarebbe stato un'organizzatore esecutivo in quanto alle sue spalle era stato già raggiunto un accordo tra Capaldo e Greco, del quale poi il sicario sarebbe stato Carbonetti.

E questo allora Presidente, vorrà scusarmi, e Giudici vorrete scusarmi se partendo dalla iniziale idea di limitare le mie argomentazioni ai fatti contestati dovrò esporre due premesse argomentative: una con riferimento al Commissariamento e al Concordato, l'altra premessa di indagine in relazione al concorso.

Il Commissariamento, non credo di dire cosa inesatta, se affermo che nel corso dell'istruttoria, nel corso delle indagini, compiute con un zelo e una diligenza che fanno, anche in questo caso, onore, anche se siamo di parere contrario dal Pubblico Ministero, si era tentato di far risalire l'accordo criminoso ad epoca anteriore al Commissariamento, sì che la manifestazione di volontà di Gorla non sarebbe stata altro che l'espressione di una volontà criminosa che collegava Gorla prima, Capaldo poi, Greco poi e in seconda battuta Carbonetti.

Ed allora mi sembra che sia necessario esporre qualche considerazione in ordine al Commissariamento e al Concordato.

Per altro, per rimanere aderente all'indagine che vorrei compiere, male come sempre, ma che... apprezzerete il tentativo, non il risultato, penso che bisogna far richiamo iniziale alla contestazione nella individuazione degli elementi in virtù dei quali Carbonetti avrebbe agito, sul piano soggettivo e sul piano oggettivo.

Sul piano soggettivo, consulente del Concordato Fedit, e ancora Amministratore e Presidente della S.G. R. che ha svolto funzioni di fatto nell'Amministrazione della Fedit.

Sul piano della individuazione degli elementi oggettivi del comportamento, la contestazione parla di rilascio di pareri sulla congruità del prezzo, pareri poi scomparsi, Amministrazione di fatto della Fedit che avrebbe compiuto trasferimenti a terzi di beni di gestione dei crediti, così realizzando un atto di dissipazione patrimoniale.

È bene far riferimento a questi elementi, soggettivo prima e oggettivo dopo, perché esaminando il fatto con riferimento agli elementi che vi sono indicati potremmo giungere a conclusioni, io spero accoglibili, certamente radicalmente diverse da quelle dei miei contraddittori.

Accordo a monte, Commissariamento prima e Concordato dopo.

Io richiamo l'attenzione del Tribunale, attenzione soltanto mnemonica su una disposizione dimenticata mi sembra, non citata sicuramente dai miei contraddittori, l'articolo 2540 del Codice Civile.

Che cosa dice l'articolo 2540? Che va letto e interpretato con riferimento all'articolo 5, Francesco Vassalli tu mi dai lezione anche in questo caso, della Legge Fallimentare.

E cioè lo stato di insolvenza che giustifica il Commissariamento e gli altri provvedimenti, deriva dall'accertamento che l'impresa non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

Bisogna far riferimento a questo concetto, perché qui si è dilatato, alterato il fatto, dicendo Bambara e anche i miei colleghi amici della Parte Civile che non c'era stata un'insolvenza perché la Federconsorzi avrebbe potuto con lievissimi apporti finanziari riprendere in pieno la propria attività e dare un contributo alle fortune dell'agricoltura italiana così come un serio contributo certamente aveva dato alle lotte politiche del partito che la supportava, cioè la Democrazia... la defunta Democrazia Cristiana.

Scusate ma io non ho mai dimenticato la mia attività politica.

Ed allora se fate riferimento all'articolo 2540 voi subito individuate che con riferimento all'ipotesi di insolvenza si individuano due distinte competenze.

Quella dell'Autorità Governativa, alla quale sola spetta la dichiarazione di commissariamento, e quella dell'Autorità Giudiziaria che può dichiarare il fallimento nel caso in cui l'impresa cooperativa abbia esercitato attività di carattere commerciale.

Vogliamo esaminare un momento i fatti, il richiamo al fatto... direi, la trincea alla quale si ancora con orgoglio l'esercizio del patrocinio difensivo in sede penale.

Che elementi possiamo prendere per valutare quali fossero le condizioni della Fedit al maggio 1991?

In sintesi presidente, perché non possiamo... ci sono altre migliaia di pagine, ma io mi riferisco a tre elementi perché mi sembrano insospettabili, uno anteriore, uno posteriore e un altro ancora di valutazione e più esattamente Goria, Cigliana, Gambino e Dezzani.

Che cosa ha detto Goria nella relazione che fece al Senato nel maggio 1991? Che la liquidità dell'impresa era a zero, che gli affidamenti di fatto erano stati già ritirati, non ritirati solo dopo il Commissariamento, è Goria che lo dice, Presidente, nella relazione al Senato, che l'esercizio perdeva... la perdita di esercizio aveva raggiunto il vertice di mille miliardi, mille miliardi.

Ma è sintomatico esaminare questa relazione anche per un punto che dà la possibilità di chiarire il comportamento che oggi costituisce motivo di addebito, quanto meno per Carbonetti che io difendo.

Pagina 6 della relazione al Senato: “Per tener conto di tali comprensibili osservazioni si è dunque presentata ai creditori una nuova proposta intesa a concentrare in un’unica società per azioni tutto l’attivo della Federconsorzi trasformando i crediti della banca e dei fornitori in quote di capitale di detta società. Sarebbe dunque rafforzato il concetto di cessione dei beni già presente nella primitiva proposta sia pure in tale sede realizzato attraverso il premio”.

Possiamo trarre una prima semplice conclusione, la cessione dei beni, la costituzione della società non costituiscono un parto spontaneo del verginale Capaldo, ma era stata già delineata con tutta chiarezza dal Ministro Gorla che sicuramente non può essere compromesso anche nella sua memoria per accordo diretto a realizzare un artificio in frode della massa creditoria.

E se voi portate ancora il vostro esame alla successiva lettera... sono i documenti, Presidente, 2, 3, della mia... scusi se ho fatto un richiamo, è inutile a lei fare richiami, Presidente, lettera diretta da Gorla a Barucci quale Presidente dell’Associazione delle Banche Italiane che è concomitante, nella stessa data, di poco posteriore alla relazione.

Dice, tra le altre cose, non possiamo leggere tutto, il quarto periodo della prima pagina: “E’ anche questa la ragione per cui sia il Senato che direttamente ai creditori sia avanzata anche l’ipotesi che le banche, risolta convenientemente la questione dei piccoli imprenditori, potessero trasformare il loro crediti in quote di capitale di una società che avrebbe come unico scopo - unico scopo – quello di realizzare al meglio il patrimonio della Federconsorzi che è certamente di dimensioni rilevanti e che merita cure attente”.

Presidente sbaglio?

La mia oramai non venerabile ma tardissima età mi porta a alterare la lettura delle carte processuali? Non dico la comprensione della quale non sono capace, ma mi sembra che sia chiaramente delineato.

Nella relazione al Senato, e nella lettera a Barucci qual è il programma del quale poi oggi è stata mossa contestazione a tutti gli imputati e in particolare a Carbonetti del quale io mi interessavo?

Allora dovranno prima di trarre quelle conclusioni arbitrarie, non simpatiche, l’accumulazione del patrimonio personale, senza che un’indagine sia stata compiuta al riguardo, ma poi ne parleremo subito dopo, bisognerebbe rendersi conto delle modalità acquisite alle carte processuali che autorizzavano a dire cose esattamente contrarie.

Ho detto Gorla? Parlo poi dei Commissari Governativi, che cosa hanno detto Cigliana e Gambini?

Mi riferisco alla deposizione del 6 luglio 2001, di fronte a voi, esattamente pagina 20 Gambino, pagina 163 Cigliana.

Cigliana: “Spese 1.982 miliardi - e poi aggiunge una frase colorita ma efficacissima - per risanare la

situazione occorre Babbo Natale che porti mille miliardi” mille miliardi, quando qui si è detto ieri che il Credito Italiano aveva aperto i suoi forzieri per dare ...(incomprensibile) 250 miliardi, costituiva questa un'altra iniezione che andava ancora più ad aggravare il dissesto perché con 250 miliardi non si sarebbe risolto assolutamente niente.

E Gambino dice ancora, pagina 20 del verbale del 6 luglio: “Il bilancio del 1991 segnava la perdita totale non del capitale – questa è la frase - perdita totale del patrimonio”, il che significa che tutto l'attivo era dissolto di fronte al passivo.

Ho detto argomento anteriore, argomento concomitante, argomento posteriore, mi riferisco alla deposizione del teste, mezzo teste e mezzo consulente, non ho mai capito quale sia la funzione di Dezzani, resa di fronte a voi il 19 settembre.

Io ho sintetizzato, Presidente, cito la fonte controllate, perché non vorrei che mi si addebitasse un'alterazione del dato processuale, cerco di rendervi meno pesante la mia discussione, “Perdite annue 500 miliardi” di perdita annua.

Sono perdite da bilancio dello Stato, non da un'impresa di carattere commerciale, investimenti, gli investimenti non coprivano l'importo delle sole spese per interessi.

Cioè una società che in quel momento essendo gravata di debiti fatti non si sa come, non era in condizione non di azzerare il debito, ma di pagare gli interessi che le banche pretendevano sui debiti.

E dice ancora: “I Commissari Giudiziali il 18 dicembre 1995 di fronte a un attico di 3.939 miliardi – di questo parleranno gli altri – esiste un passivo di 5.089 miliardi”.

Se dobbiamo rimanere aderenti alla normativa, se in definitiva il criterio guida è costituito dall'articolo 2540 e dall'articolo 5 della Legge Fallimentare, ditemi voi se sulla base di questi elementi sia possibile affermare che la Federconsorzi non fosse in stato fallimentare, in stato di insolvenza, in stato di insolvenza e cioè che non era in condizione di adempiere in via normale alle proprie obbligazioni, a meno che non fosse arrivato il Babbo Natale indicato da Cigliana.

Prima conclusione, di fronte a questa prospettazione, a un Commissariamento necessario che era di esclusiva competenza dell'Autorità Amministrativa, lo ripeto a iosa perché quando si fa confusione tra Liquidazione Coatta Amministrativa Giudiziaria e Liquidazione Coatta Amministrativa delle cooperative si altera la portata della legge.

Liquidazione Coatta Amministrativa delle cooperative di sola competenza dell'Autorità Amministrativa con riferimento a questa situazione con riferimento agli atti che traspaiono dalla relazione Gorla, ... (incomprensibile) e Carbonetti.

Che cosa c'entra sul piano processuale quale elemento autorizza a dire che ci fosse già un accordo

criminoso?

Sul piano sostanziale poi l'accordo criminoso di fronte al comportamento di Gorla che dice: "Quel giorno Forlani lo ha detto, Andreotti lo ha ripetuto" era irremovibile nella sua decisione perché voleva commissariare e si è arrogato la responsabilità della decisione in maniera... mettendola in alternativa alle proprie dimissioni, di fronte a tutto questo Carbonetti che cosa c'entra sul piano della prova?

Dispiace alle volte che il processo venga alterato con delle imitazioni infamanti, ingiuriose, inesatte, in alterazione della prova.

Questa è la prova dei fatti, ma dice qualche cosa di più, perché non invado il campo di altri, ma per Capaldo è Pellizzoni che parla.

Disse Gorla... no, Pellizzoni, disse: "Capaldo – e lo riferisce Pellizzoni, la deposizione, l'ho elencata, lei la conosce – se Gorla ha commissariato senza accordo con le banche è matto", è matto.

Presidente cerco di individuare gli elementi essenziali della prova, perché poi ce ne sono degli altri di elementi di prova, ma la dichiarazione che Capaldo... che riferisce Pellizzoni all'evidenza degna di fede, mi sembra che sia... scolpisce proprio il disaccordo di Capaldo con Gorla in ordine al Commissariamento.

Ho detto già, l'ho detto prima che il Commissariamento, all'atto del Commissariamento all'atto immediato del commissariamento l'ipotesi di cessione era già stata formulata dal Ministro Gorla.

Ed allora ho detto, prima conclusione, non c'è possibilità di individuare un accordo, non c'è possibilità di individuare un elemento di prova che coinvolga Carbonetti nell'adozione del provvedimento amministrativo preso da Gorla.

Seconda questione: Concordato. Sarebbe... il Concordato viene posto da tutti i miei contraddittori in alternativa criminosa alla Liquidazione Coatta Amministrativa.

Questa è la prospettazione dell'accusa, sicuramente questa è stata la prospettazione del Pubblico Ministero, cioè tu fai il Concordato perché non vuoi che venga fatta la Liquidazione Coatta Amministrativa, quindi il Concordato è la premessa di fatto che autorizza poi l'artificio e la colossale ruberia.

Anche lei...(incomprensibile) Dottor Rossetti, che è stato prestato e compiuto dai titolari della S.G.R..

Ci sono molte questioni da fare, le farò, non voglio ripetermi, ho cercato di sintetizzare i miei argomenti proprio per cercare, come ho detto prima di esporre con chiarezza il fatto.

Vogliamo esaminare... ieri mi sembra, l'Avvocato dello Stato si è a lungo intrattenuto sull'istanza dei

Commissari e che secondo lui la linea d'accusa sarebbe un atto iniziale di accusa... ha detto proprio che da questa istanza traspare già la possibilità dell'elevatezza della contestazione dell'accusa.

A me sembra che sia... il dato di fatto è questo, Commissariamento 17 maggio, mi aiuti Anna se sbaglio, e istanza dei Commissari giugno del 1991 per ottenere il Concordato.

Ho già detto che al momento del Concordato non c'era accordo, dica il Tribunale in virtù di quell'elemento di prova, di quale elemento di prova sia possibile dire che quell'istanza costituisce la premessa per l'esecuzione del reato quando l'istanza è stata redatta, presentata da tre soggetti rimasti giustamente estranei all'accertamento processuale, anzi Cigliana è stato in un primo momento coinvolto e Cigliana... e per Cigliana lo stesso Pubblico Ministero ha riconosciuto la inesistenza di qualunque possibile contestazione.

Quindi c'è un'estraneità del fatto, c'è una radicale estraneità del fatto rispetto alle deduzioni che hanno fatto i miei contraddittori.

L'esame per altro, del Concordato e della Liquidazione Coatta Amministrativa deve essere fatto anche con riferimento alla normativa.

Presidente e Signori... forse, e sicuramente espongo male quello che conosco peggio, perché è un terreno che mi ha sempre attratto ma del quale non sono mai riuscito a penetrare i segreti meandri, il Diritto societario e il Diritto fallimentare.

La mia attività di avvocatichio di provincia non mi ha permesso di approfondire questi elementi e quindi orecchio male, forse esporrò peggio, ma comunque cominciamo da capo.

La cooperativa, lasciamo le grandi teorie sulle quali non sono capace di intrattenervi, ma costituisce un'attività imprenditoriale controllata.

Lo dice al riguardo a parte la normativa del codice, una legge...(incomprensibile) del 1948, la cosiddetta Legge Baselli che presuppone un duplice controllo dell'Autorità Amministrativa, Ministro di un'attività para-imprenditoriale, la lega delle cooperative.

Faremo a gennaio un grosso processo a Terni, qui, bancarotta fraudolenta del Molino Cooperativo di Amelia nel quale sono stati coinvolti tutti i vertici della cooperativa regionale e nazionale.

Quindi attività controllata di impresa, ma le norme che ci interessano sono gli articoli 2540, in relazione alla legge 400 del '75, 2543, 2544 del Codice Civile, 2540 vi ho già accennato, è l'Autorità Governativa che dispone la Liquidazione Coatta, 2543 è l'Autorità Governativa che dispone la gestione commissariale, 2540 è l'Autorità Governativa che dispone lo scioglimento della cooperativa.

Allora mi sembra che il primo elemento lo abbiamo già, non cerchiamo sui fatti o sulle disposizioni.

Quando si dice che il Concordato è un'alternativa criminosa alla Liquidazione Coatta, ci dicano perché viene addebitata la mancata Liquidazione Coatta ai soggetti oggi coinvolti quando si tratta di esaminare un comportamento che sfugge alla competenza dei nostri rappresentanti e soprattutto sfugge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Competenza amministrativa che è ribadita anche dall'articolo 194 della Legge Fallimentare e dall'articolo 196.

Il Tribunale, si riporti all'articolo 196, perché dice con chiarezza... distingue con chiarezza tra fallimento e Liquidazione Coatta e dice che l'uno esclude l'altro.

La Liquidazione Coatta esclude il fallimento e io dico, e tutte le procedure fallimentari, e il fallimento esclude la Liquidazione Coatta.

Presidente tra la dichiarazione... tra il Commissariamento e la Sentenza... l'assegnazione a Sentenza della richiesta di Concordato quanti giorni sono passati?

Un anno e quattro mesi, un anno e quattro mesi; inerzia totale, addebitabile a noi?

Ma la Liquidazione Coatta poteva ...(incomprensibile) presenza della domanda, chi è che lo ha impedito? Forse le lungimiranti vedute di Greco? O l'artificia organizzativa di Carbonetti? O la mente occulta e grande vecchio del professor Capaldo?

Diteci voi, perché con riferimento a questa normativa, alla situazione di fatto, maggio 1991, luglio mille e novecento... e non dico la Sentenza che è dell'ottobre, ma al momento della ...(incomprensibile) Sentenza un anno e tre mesi di inerzia dovuta non certamente all'attività del Tribunale e comunque all'attività di Carbonetti.

Ed allora se questo è vero, se questo è vero, mi sembra che l'argomento sia calzante.

Ed è alzante anche sotto un altro aspetto che poi esaminerò con estrema verità, ma vedo che vado abbastanza celermente.

Io ho avuto l'invito a finire prima delle dieci e mezzo, da un suo collega che deve prendere il caffè con lei, quindi ho promesso che mi sarei attenuto a questa pausa caffè, dunque, stia tranquillo, perché prenderà il suo caffè in tranquillità.

Fate riferimento ad altre date, quello che è certo, io sbaglio, non lo so, ho letto male le carte processuali, oramai non sono più capace di leggere, ma la Proposta Casella è del 27 maggio 1992, che la proposta sia stata formulata dopo un esame da parte di ...(incomprensibile) ma esternata, io non ho trovato elementi

processuali che mi dicano che la Proposta Casella è stata esternata prima.

Ed allora, altro riferimento cronologico, commisariamento 17 maggio '91, Proposta Casella 27 maggio '92.

Presidente, un anno di tempo, è un anno di tempo, dove tutti volevano che si arrivasse alla cessione d'impresa.

Le organizzazioni sindacali, c'è una lettera firmata anche da un non ignoto rappresentante dell'organizzazioni che è Sergio Cofferati, è il primo firmatario di quella lettera con la quale i sindacati chiedono che venga... danno un parere e chiedono che venga disposta la Liquidazione Coatta.

Allora quando si parla di un accordo che avrebbe collegato gli attuali imputati per il commisariamento e per il Concordato si affermano mere illa... si espongono mere illazioni.

Non sono indizi, non ci troviamo di fronte alla situazione dell'articolo 192 del Codice Procedura Penale sono soltanto mere e soggettive illazioni dirette a trarre dal particolare con una distorta interpretazione delle conseguenze sul piano valutativo generale.

Ecco perché inizialmente mi sono riferito alla necessità di sintesi e di valutazione del nucleo centrale della responsabilità, mancano a mio avviso i presupposti logici e probatori per giungere a individuare la correttezza, l'esistenza di un accordo fra più persone.

Ma vi sia approfondito di esaminare, approfondire, un momento... l'ipotesi del concorso criminoso.

È stato contestato dal Pubblico Ministero un concorso a cascata e cioè Capaldo che propone, Greco che dispone aderendo alle aspettative di Capaldo, Carbonetti che organizza la partecipazione del Ministro.

Partecipazione criminosa che ricollega tutto e il Tribunale rileverà una singola ...(incomprensibile).

Nelle righe della contestazione a Carbonetti si fa riferimento ai pareri e si aggiunge, "Pareri scomparsi", "Pareri scomparsi" lettera C del capo di imputazione.

Se risalite alla lettera B del capo di imputazione, la frode del falso per occultamento, non per soppressione, il falso per occultamento è addebitato al solo Greco.

Sicché il Tribunale si trova di fronte a questa anomalia che un fatto ha costituito... scusi ha ragione, sono io che... non perderò mai le vecchie abitudini, Presidente, una volta si parlava quasi passeggiando, adesso si è ancorati a questa specie di tubo maledetto, ma va a pochi ancora Presidente.

Dunque, qui si dice, come elemento di comportamento negativo a Carbonetti: "Guarda che i tuoi pareri

sono scomparsi” si dice che Greco è l’autore della scomparsa perché a Carbonetti non si contesta e poi si deduce che per altro, tutto un accordo li collegava.

Allora delle due l’una o non c’è l’accordo o all’evidenza quel falso per soppressione era un atto di fatto incontestabile, inesistente.

Ma veniamo al fatto, l’ho già accennato, Capaldo progetta l’acquisto, Greco dirige secondo ... (incomprensibile), Carbonetti dando pareri, dando pareri, e poi con un’attività... anche su questo ha fatto riferimento, posteriore alla consumazione del reato di bancarotta, avrebbe amministrato di fatto la Fedit.

Dico “Attività posteriore” perché penso che saremo tutti d’accordo che il reato consumativo, il momento consumativo o risale alla Sentenza di omologazione o al massimo è costituito dal famoso Atto Quadro del 2 agosto ’93.

Dopo sono attività successive al fatto oggetto di contestazione, quindi anche quando si parla di Amministrazione di fatto con riferimento alla contestazione bisogna proprio chiarire che la contestazione si riferisce ad un’attività gestoria posteriore alla consumazione del reato.

Ma non è questo l’argomento al quale voglio ancorare le mie considerazioni.

110 del Codice Penale, tutti lo sappiamo, concezione unitaria dell’accordo, in virtù del quale se più persone si uniscono per realizzare un’attività illecita per un fine illecito, tutti ne rispondono come autori, qualunque sia stata la modalità della partecipazione, morale o materiale.

Qual è l’oggetto del concorso?

Qualsiasi atto di volontà diretta a raggiungere la finalità criminosa presupposto della quale è l’accordo.

Ma quali sono gli elementi?

La consapevolezza dei fini, la consapevolezza dei mezzi, quindi una coscienza della criminalità dell’azione ed un accordo a monte, nel senso cioè che raggiunge la consapevolezza nel momento in cui unisco la mia volontà o la mia attività a quella degli altri sapendo di voler raggiungere finalità criminali.

Presidente, ho detto la ...(incomprensibile) l’avrei discussa in due minuti, ma in Italia non usa così, io comunque... ma mi sembra veramente strano che si parli qui di accordo criminoso in quella forma anomala che esclude dall’accordo un elemento di comportamento certamente che sarebbe certamente rilevante, ma non si porta nessun elemento del quale sia desumibile ...(incomprensibile), quali elementi?

E qui c’è proprio un metodo di valutazione della prova processuale col quale io non sono d’accordo e credo anche i miei colleghi Difese.

Ho sentito ieri l'Avvocato dello Stato, dal particolare ha fatto il flash back, dall'Atto Quadro è risalito indietro e spilluzzicando la data, una data, un coso, ha desunto che tutto questo lo autorizza a ritenere che quei provvedimenti del Tribunale, 23 marzo del quale in quel momento gli era sfuggita la data, che gli ho ricordato io, 27 luglio gli altri, sono la conseguenza di questo accordo.

No, il principio di valutazione della prova è diverso a mio avviso, tu devi partire dalla prova per arrivare al fatto, non partire dal fatto per arrivare... Sammarco me lo insegna, partire dal fatto per arrivare alla prova.

Allora siamo veramente sul terreno della deduzione logica.

Ora l'individuazione della prova sulla base di concetti deduttivi, deduttivi, perché quel fatto quindi cioè... la logicità del processo del quindi... tu hai firmato questo provvedimento quindi è illegittimo, tu hai fatto quest'attività quindi sei responsabile.

No, non è questo il criterio, datemi la prova dell'accordo, anteriore alla commissione del fatto, non partite dal fatto per desumere per arrivare con illazione a dire che quel fatto autorizza la dimostrazione dell'accordo.

C'è quindi una distorsione radicale del criterio di valutazione della prova.

Non credo che il Tribunale possa seguirli su questo terreno.

Le premesse ho detto, erano due, Commissariamento e Concordato, esposizione in materia di accordo criminoso.

Adesso veniamo alla specifica posizione di Carbonetti.

Presidente, in venti minuti me la cavo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, e li ha tutto il tempo che vuole.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI S.): no, io mantengo l'impegno preso.

Carbonetti, due accuse, i pareri e l'accertamento... e Amministrazione di fatto.

Io ho sentito il Pubblico Ministero, sono sordo, avevo l'apparecchio, forse sono riuscito... poi c'era l'aiuto degli amici che ci sentono meglio di me, che hanno sopperito alle mie evidenti menomazioni fisiche.

Ma mi è sembrato di sentire dal Pubblico Ministero che ha argomentato con riferimento ai pareri, ma

non ha detto una, una parola con riferimento all'Amministrazione di fatto.

Ho cercato di sentire non per vostra colpa, per mio radicale difetto gli argomenti delle Parti Civili e non ho sentito altro che mere affermazioni, e cioè c'è una gestione di fatto.

Ma gli elementi in base ai quali si è giunto a questa conclusione io non li ho sentiti, né credo... perché gli altri me lo hanno detto, non perché l'abbia capito, che siano stati... siano comparsi dietro le tenebre del mio difetto auricolare.

Quindi il Tribunale si trova di fronte a questa singolare situazione; l'accusa parte da due fatti contestati, rilascio dei pareri occultati, ho detto già su questo riguardo, Amministrazione di fatto.

Sul primo l'accusa argomenta, del secondo non argomenta; se fossimo negli stati, molti dei nostri cultori di procedura penale ritengono di potermi dare, vedo che anche tu sei fra questi, Sammarco, direi: "L'accusa è caduta per mancata richiesta del Pubblico Ministero".

Io sono ancora di una scuola diversa e dico che anche se non argomentato, potrebbe sempre implicitamente essere esaminato dal Tribunale.

Ed allora vediamo i pareri.

Da che cosa partono... da che cosa parte la contestazione?

Dall'indicazione di una situazione soggettiva, Consulente del Concordato Fedit, Consulente del Concordato Fedit.

Ci ho messo un po' per rendermi conto di che cosa si trattasse, poi ho dedotto che questa qualifica soggettiva è stata individuata soltanto credo, perché non si dice altro, con riferimento alla nota relazione Martellini, Sica, Carbonetti che aveva esaminato per conto del Tribunale i bilanci anteriori della Fedit.

Ora, dire che questa attività di consulenza, di relazione di una consulenza, lo avesse fatto assurgere a consulente dell'attività Fedit, significa anche in questo caso distorcere radicalmente il fatto.

Non c'è nessuna relazione fra la relazione Martellini e i pareri che successivamente il Carbonetti ha rilasciato a richiesta del Presidente Greco.

Esamineremo... adesso l'individuazione di vari elementi.

...(incomprensibile) S.G.R., anche in questo caso si deduce, tu sei diventato... si è detto, me l'ha detto lei, io non, c'ero, dall'Avvocato, da Fanfani o dall'Avvocato dello Stato.

Se è diventato Amministratore della S.G.R. perché questo è stato il prezzo che tu hai richiesto per dare dei pareri alla procedura.

Siamo veramente ancora una volta sull'illazione insultante, ingiuriosa, non dovuta, ma perché dobbiamo discutere il processo penale con l'insoluto?

Ricordo che una volta, oramai i miei ricordi vanno al di là del mezzo secolo, c'era un valido Magistrato il quale aveva... Napoletano, il quale aveva la mania di prorompere nel corso della lezione... nel corso della relazione dette i pugni sul tavolo, rompendo qualche cosa e io dissi che i processi penali si facevano con gli argomenti, non i cazzotti sul tavolo.

Successe un po' di bufera nell'ambito della Corte di Appello, i tempi erano diversi ma tutto è passato, e qui mi sembra che le Parti Civili abbiano fatto questo, danno i cazzotti sul tavolo.

E sono cazzotti anche poderosi ma... non la do però che cosa rompono, non adopero il termine...

Ed allora Amministratore S.G.R....

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ...(incomprensibile, voce fuori microfono).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Fabbri, la prego.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI S.): nomina S.G.R., 27 aprile 1993 viene nominato consulente... consigliere della S.G.R..

C'è un verbale del 27 aprile '93 della S.G.R. nel quale si dà atto che i membri del consiglio erano sei, e il sesto membro venne cooptato in quell'occasione.

Ma se il Tribunale si riferisce a Giordani, alle due deposizioni di Giordani e Maugeri, loro dicono con tutta chiarezza che fino a due giorni prima, non sapevano chi indicare.

Allora fermatevi un momento a queste valutazioni, sono due testi, l'Avvocato Maugeri e il dirigente Giordano che un dirigente di banca, i quali dicono: "Fino a due giorni prima non sapevamo chi nominare".

E come mettete d'accordo questo fatto con l'accordo anteriore alla nomina?

Ma se c'era un accordo anteriore Carbonetti compare immediatamente, non si arriva al 27 aprile per dire: "L'abbiamo cooptato noi" e Giordano dice: "Fino a due giorni... nella immediata approssimità del fatto non sapevamo chi nominare".

Allora mi sembra che la nomina di Amministratore sfugga a qualunque valutazione critica.

Presidente, è diventato Presidente, quando?

Sicuramente non ricordo la data, ma in epoca successiva al 2 agosto; l'atto 2 agosto, Atto Quadro è firmato da un procuratore per conto di Capaldo e dall'Amministratore del Commissario Giudiziale, quindi dopo il 2 agosto.

Ho già detto che la sua nomina è posteriore all'ultimo momento consumativo del reato del quale è mossa contestazione.

C'è di più, all'udienza del 28 marzo ho prodotto un piccolo fascicolo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato David Zaganelli, scusi, Avvocato David Zaganelli, la prego, se si allontana... grazie.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI S.): no, no, lo sa che non può allontanarsi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no perché dato che era arrivato il Difensore d'ufficio...

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI S.): sì, ma lo sa che non può preoccuparsi, non abbia preoccupazioni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI S.): ho prodotto un fascicoletto con tre documenti dal quale risulta, primo quale fosse l'attività di Carbonetti in sede alla Fideuram della quale era Presidente senza nessuna partecipazione alla gestione dell'impresa.

Secondo, che il cosiddetto credito Fideuram è un credito acquisito per fusione tra la Banca Manufardi e la Fideuram.

Sì che nel momento in cui... che adesso non ricordo esattamente la data, i documenti sono quelli del 28 marzo '92, sì che è evidente che Carbonetti non poteva sapere nel momento in cui ha accettato la nomina, dell'esistenza di un credito che lo poneva in presunta collisione con gli interessi che era diretto a tutelare.

Allora mi sembra che anche se stiamo all'esame formale, vestibolare dei pareri, ci si rende conto che le modalità con le quali si è pervenuto al loro rilascio non autorizzano conclusioni positive per l'accusa.

La scomparsa... scusi, forse qui ho saltato... no, va bene.

I pareri sono intestati a criteri di determinazione del valore dei beni della Federconsorzi, ed è un accertamento diverso di quello contenuto dalla contestazione, stando al quale i pareri sarebbero stati dati per valutare l'entità del patrimonio Fedit.

Ma quale fosse la portata del parere, quale fosse la portata del parere, serva a dirlo, la pagina 5, il secondo periodo di pagina 5, del secondo parere, nel quale secondo parere, nel quale testualmente si dice: "Come si diceva all'inizio un confronto analitico tra la valutazione del Commissario Giudiziale e il prezzo indicato nel piano Capaldo, non può essere compiuto".

Non si è un grado quindi di sapere a quali poste siano da attribuire le differenze valutative, poi per altro congetturarsi che il comparto principalmente responsabile del divario sia quello dei crediti essendo appunto il cespite il cui realizzo è più caratterizzato di incertezze.

Giudice, la valuterete, la interpreterete, ditemi voi se su questo concetto non si è in grado di valutare, non si è in grado di sapere.

Può congetturarsi su questa formulazione, negativa prima e dubitativa dopo, sia possibile desumere che il parere è stato dato proprio perché consentisse a Greco quella valutazione, in virtù della quale si è giunti a cedere alla S.G.R. il patrimonio della Fedit.

Quindi esaminando il parere ci si rende conto che proprio il contenuto del... l'intestazione del parere, il contenuto del parere escludono l'esistenza di questo... la possibile esistenza di un'attività criminosa individuabile nel parere.

Senza dimenticare per altro che di questi pareri, ne avrebbe conosciuto sicuramente l'esistenza il Presidente Greco, ne avrebbe conosciuto l'esistenza Picardi perché è lui che li ha prodotti.

Ma che non hanno costituito oggetto di valutazione, se è vero che nella Sentenza non si fa riferimento se è vero che nessuno dei Giudici ha detto che dei pareri è stato tenuto conto nel conto della redazione della Sentenza, scomparsa.

Potrei trascurare l'argomento per mancata contestazione, implicita contestazione.

Ma faccio riferimento in questo caso a un elemento documentale, la liquidazione del parere del 23 novembre '92.

La legge il Tribunale, non è una Liquidazione generica, è una Liquidazione specifica a pagamento dei pareri rilasciati per la valutazione della Banca di Ferrara e per criteri di determinazione del valore.

Cioè il pare... il pagamento avviene proprio con riferimento specifico al parere del 23 novembre '92.

Ora, il Tribunale, sa benissimo che un parere può scomparire ma che un atto di liquidazione non scompare perché è contenuto in una molteplice documentazione del fallimento.

Quando si eroga la somma, la somma esce dalla casse fallimentari e ne va data traccia.

Quando il Presidente emette il mandato, emette un mandato del quale ne rimane traccia in cancelleria.

Allora dica la Corte se queste intelligenze criminose collegate da un'unica volontà, di arricchirsi in danno dei creditori, sarebbero stati così scaltri da nascondere i pareri lasciando inalterata la prova della loro esistenza.

Io Presidente non so che cosa sia possibile dire al riguardo.

Ma se volete ancora qualche altro argomento lo potete desumere dalle due lettere del Giudice Norelli del 17 gennaio '97, 20 dicembre 1997 nei quali si dice: "Potrebbero essere state acquisite dalla sezione di Polizia Giudiziaria, Carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica di Roma – legga il Tribunale – insieme ad altra copiosa documentazione".

Che significa "copiosa documentazione"?

Ricordi il Tribunale quello che ha detto il Professor Picardi, che per trovare un qualche pezzo di carta in quella massa informe di documenti era difficile, e che era facilissimo che qualche cosa andasse perduto.

Allora mi sembra che né il parere, né la scomparsa, costituiscano attività della quale può essere chiamato a rispondere Carbonetti.

E veniamo all'ultimo punto, Amministratore di fatto.

La prima occasione l'ho già accennata, e cioè se l'Amministrazione di fatto si è realizzata in un momento successivo alla commissione del reato, mi sembra difficilmente individuabile in questo comportamento un'attività censurabile nelle forme per le quali ha argomentato il Pubblico Ministero.

Amministrazione dei fatto che si sarebbe risolta, lo dice la contestazione, nella vendita negli immobili e nella riscossione dei crediti.

Allora esaminiamo prima due documenti, poi il comportamento e poi se mi è possibile la normativa, e ho chiuso.

Il primo elemento, la lettera della Banca d'Italia 17 giugno '92 allegato 10 della mia produzione: "L'operatività della società è limitata statuarmente e di fatto al rilievo e successivo smobilizzo della attività della Fedit".

Quindi è chiarissima l'indicazione della Banca d'Italia, "statuariamente e di fatto al solo rilievo e successivo smobilizzo dell'attività Fedit".

Statuto S.G.R., articolo 4: "La società viene costituita a fini esclusivamente liquidatori. La società potrà provvedere a temporanea gestione di beni in vista della successiva alienazione alle migliori condizioni".

Quindi c'è una gestione finalizzata alla liquidazione.

Poi vedremo che significa "gestione dell'attività d'impresa" e lo vedremo con riferimento proprio a quello che hanno detto due decisioni, una della Suprema Corte e l'altra del Tribunale di Milano.

Per accorciare le mie argomentazioni, Suprema Corte di Cassazione sezioni unite civili, 14 settembre '99, 9795, parla dell'Amministrazione di fatto e cioè che risponde dei reati anche se ha svolto soltanto amministrazione di fatto, quindi non c'è bisogno di citare la nuova normativa, già le sezioni unite erano giunte a individuare la responsabile dell'Amministrazione di fatto ancorché sfornito di poteri formali di investitura.

Però a funzione... "Esiste l'Amministrazione di fatto quando le funzioni gestorie vengono esercitate con carattere sistematico, che non si esauriscono nel compimento di atti eterogenei e occasionali.

Atti che sono diretti alla continuazione dell'attività dell'impresa" è la Suprema Corte che lo dice.

L'ho con me Presidente ce l'avete anche voi e se voi leggete la Sentenza del Tribunale di Milano, del 20 maggio... 10 maggio 2001 che è pubblicata... io l'ho trovata nel documento stampa, e dice: "La responsabilità degli Amministratori per violazione di ...(incomprensibile) dall'articolo 2449 di intraprendere una nuova operazione dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, richiede come presupposto oggettivo il compimento di attività non strumentali alla liquidazione, non strumentali alla liquidazione".

Allora mi sembra che la giurisprudenza a questo riguardo mi dia abbondante argomenti per dire che in questo caso non vi trovate in presenza di una possibile Amministrazione di fatto.

Il Tribunale sa benissimo che il rapporto è incardinato tra due diversi soggetti, un debitore in Amministrazione concordataria e un cessionario di beni acquirente del complesso dei beni mobili e immobili.

Ora perché l'attività si verifichi dopo lo scioglimento, dopo la messa in Concordato, o perché l'attività si verifichi da parte del cessionario dei beni, occorre che le nuove operazioni siano individuabili in cause diverse da quelle della pregressa impresa e dalla continuazione dell'impresa in Concordato.

Anche al riguardo leggo male la Sentenza della Cassazione Civile 19 settembre '95, 9887, 28 gennaio

'95, numero 1035.

Ora ,mi sembra quindi, che quando si parla di Amministrazione di fatto si dice qualche cosa che non corrisponde né agli elementi di prova acquisiti né alla lettura delle disposizioni di legge dalla quale è possibile desumere qual è la norma che regola il comportamento per situazioni del genere.

Ed ho finito, ho finito e non posso esprimere ancora una volta il rammarico per aver sentito che Carbonetti avrebbe agito per accumulazione di ricchezze personali.

Presidente, che accertamento è stato fatto?

Non tanto sulle ricchezze di Carbonetti, quanto sulla ricchezze della S.G.R..

C'è stata una commissione di indagine parlamentare durata anche quella, 4 anni, le cui conclusioni le avete, non costituiscono fonte di prova e argomento, bene inteso, per carità, ma che ha detto con chiarezza che se l'attività della S.G.R. finisce in pareggio è già un bene perché probabilmente rimettono il capitale.

Ma che cosa ha detto il Dottor Rossetti quando ha depresso di fronte a voi?

Qual è l'esposizione debitoria a nove anni, a nove anni, dalla costituzione della S.G.R. in questo momento esposizione debitoria verso le banche che hanno tirato fuori denaro proprio, cioè le banche sono esposte per il conferimento del denaro che è servito per pagare e per gestire la società e sono esposte proprio anche per aver fatto ricorso al credito.

Lo dica, le produzioni Rossetti, salvo errore, 423 milia... credo... Presidente questo dato... ero stanco quando ho scritto questo, adesso... comunque è la deposizione del Dottor Rossetti che dà l'indicazione con chiarezza di qual è la... ed allora perché dire che qui la società è una società artificiosa diretta unicamente a realizzare un illecito profitto dalla cessione a prezzo vile del patrimonio della Fedit.

Ora, sono affermazioni inaccoglibili come con tutto il rispetto dei contraddittori e come tutto il resto delle loro argomentazioni.

Noi possiamo solo attendere che dichiariate la insussistenza dei fatti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie Avvocato, l'udienza è sospesa di dieci minuti, riprenderemo con l'arringa dell'Avvocato Sammarco.

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): allora diamo atto della presenza degli stessi Difensori,

Avvocato Sammarco può cominciare.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO): grazie Presidente, serve il microfono?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, perché stiamo registrando e poi trascriveremo anche per la comodità di tutti, per cui...

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO): speriamo non per consultarle poi per l'Appello.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): beh, sa...

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO): perché a volte le arringhe sono utili proprio perché riepilogano tutti ...(incomprensibile).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): è delicata la cosa perché...

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO): sto scherzando. Allora, Presidente e Signori del Tribunale anche io cercherò di essere breve e schematico e cercherò di trattare soprattutto alcuni punti in diritto che vorrei sottoporre alla riflessione del Tribunale.

Mi corre però l'obbligo come si dice con espressione direi ormai frusta, però di dare alcune battute su questa vicenda processuale che dura ormai da molti anni e che vede suo malgrado, come quasi perno essenziale come chiave di volta, come struttura portante del costruito accusatorio, proprio il Professore e Avvocato D'Ercole, che in realtà nei fatti ha avuto un'attività minima, questo risulta se non altro a livello statistico perché basta consultare gli atti del dibattimento e il nome D'Ercole è stato pronunciato ben poche volte.

La partecipazione in fatto del Professor D'Ercole nell'attività asseritamente criminosa nella progettazione della gigantesca ruberia, come è stata definita dall'Avvocato Zaganelli, ovviamente in senso, direi, polemico, e così via, insomma è una partecipazione modestissima in fatto.

Ma viene amplificata a livello giuridico a dismisura così da trasformare un fatto piccolo in senso materiale, in senso storico, in un fatto gigantesco, onnicomprensivo e totalizzante a livello giuridico.

Questo perché, e cercherò di spiegarlo, evidentemente l'Accusa aveva delle fortissime difficoltà nella costruzione giuridica del reato.

Perché questo processo ha questa, a mio avviso, singolarità, che è un processo gigante in fatto e nano in diritto.

Le Parti Civili si sono affaticate, hanno... io purtroppo non ho assistito alle discussioni della Parte Civile, immagino che, anche se non si è arrivati al pugno sul tavolo, ma immagino che si siano scatenate, perché ricordo alcuni interventi direi piuttosto aggressivi nel corso del dibattimento.

Il dibattimento è stata quasi una passerella delle Parti Civili che si sono avvicendate nel porre questioni al Tribunale, inserirsi in tutti i momenti, per carità, nell'ambito del loro diritto, nessuno discute questo.

Però tutta questa foga accusatoria che è arrivata a spingersi fin nei minimi passaggi, fin nei rivoli della vicenda, inutili a sottolineare particolari inutili, in tutta questa vicenda, perché a mio avviso si voleva nascondere la povertà in diritto, cioè questo processo in diritto non esiste, manca completamente, ovviamente a mio avviso.

In primo luogo la cosa che colpisce e mi ha sempre colpito fin dall'inizio, fin dal primo atto con il quale nostro malgrado abbiamo iniziato quest'odissea, cioè l'interrogatorio, è la singolare applicazione della norma penale del concorso di persone in reato.

Noi sappiamo, questo penso che sia un dato comune a tutti, che la disciplina sul concorso di persone in reato non consente distinzioni personali, personalistiche.

Non consente selezioni da parte dell'Accusa che è, come ben sappiamo, assoggettata ad un principio costituzionale che il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che è il corollario del principio di uguaglianza: "Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge".

Allora non si capisce perché un processo di queste dimensioni, con questo approfondimento non abbia riguardato alcuni soggetti, tanti altri soggetti, e invece si sia concentrato solo sugli attuali imputati, tra i quali ovviamente il Professor D'Ercole, in particolare non capiamo, e non abbiamo mai capito perché il Commissario Governativo che ha architettato l'operazione, se la vediamo la cosa dal punto di vista accusatorio e che l'ha siglata, perché addirittura, come avete sentito dal nostro testimone, l'Avvocato Leonardo Di Brina e come credo risultano memorie in atti, ci sono delle lettere, ha siglato l'operazione, cioè il Dottor Piovano. Perché mai il Dottor Piovano non è stato anche lui... io non è che ce l'ho contro il Dottor Piovano, per carità, mai vorrei che anche lui fosse sottoposto a questo tormento che è il processo penale di questa durata e di questo impatto, con queste accuse pesantissime da ovviamente sopportare nel corso di anni, con danni professionali e umani incalcolabili, giammai un augurio in questo senso.

Però è chiaro che di fronte a una selezione di questo tipo da parte dell'Accusa c'è e corre l'obbligo di segnalare l'anomalia.

Il Dottor Piovano firma una lettera con la quale accetta la proposta di cessione in blocco a quel prezzo ritenuto vile dall'Accusa e il Dottor Piovano è fuori dal processo; è una cosa stupefacente.

Il Commissario Giudiziale, il Professor Picardi che ha... è l'unico soggetto, e questo risulta dagli atti, è stato anche detto dal Presidente Greco, è l'unico soggetto che ha seguito dall'inizio tutta la vicenda.

È stato sempre presente, a tutte le riunioni, è stato sempre d'accordo, ha dato pareri al Tribunale sulla base dei quali il Tribunale ha adottato poi gli atti che hanno dato luogo alla vendita in blocco, quindi addirittura ha agito nella veste del, se non istigatore, del determinatore dell'azione criminosa.

Quindi nella veste più grave che possa essere immaginata, ed è l'unico che ha sempre avuto il quadro generale della vicenda, il Professor Picardi è fuori da questo processo.

Stesso discorso, per carità, non me ne voglia assolutamente il Professor Picardi, ma ovviamente è un argomento in diritto quello che io sto usando.

Questo è un altro dei misteri di questo processo.

L'Avvocato Lettera che è quello, attenzione, che se l'ipotesi accusatoria è quella della distrazione, quindi della materiale sottrazione dei beni, poi parlerò del concetto di distrazione che non deve essere delineato grezzamente in fatto, come è stato fatto, scusare il bisticcio di parola, ma il concetto di distrazione ha una valenza giuridica che va approfondita.

Noi non possiamo basarci sulla... mi consenta l'Accusa, sulla rozza affermazione: "Se c'è una vendita a prezzo vile c'è una distrazione".

Questa è un'affermazione che in diritto non può essere accettata, ma poi cercherò di spiegarlo.

Ma se c'è un'altra condotta grave è quella della materiale, come dire, fuoriuscita dei beni dal patrimonio Fedit, dalla sfera della proprietà Fedit.

Ma chi è stato il soggetto che più ha distratto nel corso di questi anni?

È stato l'Avvocato Lettera; come mai l'Avvocato Lettera che è il distrattore principale degli atti del patrimonio della Federconsorzi non è qui a rispondere come tutti gli altri?

Qui c'è, anche in questo caso una palese ed evidente violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Questa è, dovete credermi, un peso ulteriore che hanno dovuto sopportare gli imputati.

Io ovviamente parlo per il mio assistito, il quale da sempre mi chiede: "Ma perché solo io Avvocato? Perché mai solo io di tutti quelli che si sono occupati della vicenda, io che sono entrato in questa vicenda per pochi mesi?" per... credo dal maggio '93 penso, circa al novembre '94, un tempo limitatissimo, in una fase molto particolare che poi vedremo, "Perché solo io sono chiamato a sopportare questo calvario e gli altri no?"

E io non ho mai saputo rispondere a questa domanda, e credo che oggi debba rispondere il Tribunale.

Qui la risposta è o in un senso o nell'altra, c'è un'alternativa secca, non esiste *terzium non datur*, non esiste una terza strada.

O sono tutti colpevoli ovviamente voi non potreste condannare questi altri soggetti facendo un salto procedurale non consentito al Tribunale, questo è ovvio, non è stata esercitata l'azione penale quindi mai e poi mai voi potreste giungere ad una Sentenza di condanna nei confronti dei soggetti che sono stati risparmiati dall'Accusa.

Però la vostra attività obbligatoria in tal caso sarebbe quella di mandare gli atti al Pubblico Ministero perché proceda nei confronti di queste persone, proprio per rispetto a questo principio di uguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale.

Oppure c'è l'alternativa opposta, e che cioè ben ha fatto il Pubblico Ministero a non imputare questi signori perché il reato non esiste, perché i fatti non esistono dal punto di vista dell'accusa, non esistono in diritto, e allora in questo caso ovviamente l'alternativa scontata è la Sentenza di assoluzione.

Non esiste altra strada a meno che non volesse il Tribunale in ipotesi, condannare gli attuali imputati e poi in un bel pezzo della motivazione, probabilmente il pezzo principale spiegare perché Lettera, Picardi e Piovano e anche altri non sono responsabili del reato.

Che sarebbe un'anomalia anche questa perché si parlerebbe alla fine di imputati di fatto.

Ma insomma, voi capite che, almeno questa è la mia prospettiva, ecco, non pretendo che sposiate in toto una visione di parte, però sicuramente ne dovrete tenere conto.

Anche un'altra anomalia sempre sotto questo tipo, da questo punto di vista è la figura... qui io non voglio invadere il campo di altra Difesa, ma immaginare il Giudice Greco come Giudice Monocratico assoluto di tutta la vicenda che quasi ipnotizza i suoi colleghi e che svolge da solo tutte le funzioni che ha svolto un Collegio, anche questo è assurdo.

Come si può immaginare che Greco da solo fa i provvedimenti che adotta un Tribunale.

Questa è una grossa anomalia e anche questa segnale.

Ora, naturalmente questo argomento, non è un argomento che risolve la causa.

Perché ben si potrebbe dire: "Va be' può darsi che l'Accusa per varie ragioni ha sbagliato, magari anche per dimenticanza, c'erano troppe carte" non lo so, non ci interessa, però non esclude che adesso dobbiamo valutare attentamente, perché questo è il nostro dovere, del Tribunale, giustamente, le

posizioni dei vari imputati.

Quindi non c'è dubbio che questa non può essere, questa argomentazione non può costituire il nucleo fondamentale della Difesa, però serve a dare la misura dell'anomalia del processo, questo processo è nato male.

C'è già un vizio di origine alla base di questo processo.

Dal punto di vista, invece, della, diciamo parte costruttiva della mia discussione, devo esaminare temi che sono già stati trattati nel corso del dibattimento, sono emersi, credo che il Collegio sia già al corrente grossomodo, della tesi in diritto di questa Difesa e quindi mi limiterò a dei riferimenti, a delle puntualizzazioni.

Allora, noi dobbiamo assolutamente esaminare la posizione dell'Avvocato D'Ercole nel suo momento storico, nel suo significato giuridico.

Non possiamo supplire al bisogno dell'Accusa alla quale serviva *l'intraneus*, come si dice, perché c'è anche questo problema, come si costruisce una bancarotta, reato proprio, se i maggiori concorrenti nel reato sono *extranei*, serve un *intraneus*. Chi vado a pescare tra gli *intranei*?

Prendiamo D'Ercole, perché? Perché è l'ultimo della serie.

Poi non è vero perché l'ultimo della serie è Lettera, comunque è uno che è entrato nella storia, un po' quello che rimane col cerino in mano.

Allora, ma qual è la vera posizione dell'Avvocato D'Ercole?

L'Avvocato D'Ercole viene nominato qua in un momento in cui la vicenda era già avviata, ma era avviata in modo irreversibile.

Se non erro il Ministro Diana, che ha nominato l'Avvocato D'Ercole e che ha autorizzato con decreto la vendita in blocco a quel prezzo, se non erro ha detto: "Io e il Professor D'Ercole eravamo obbligati, avevamo soltanto il compito di compiere atti dovuti".

Se questo lo pensava il Ministro Diana, immagino che lo pensasse anche l'Avvocato D'Ercole, non credo che si potesse pensare diversamente.

D'altra parte, mi chiedo e vi chiedo che cosa avrebbe fatto, che cosa avrebbe dovuto fare il Professo D'Ercole al di fuori della non accettazione della nomina?

Cioè o diceva: "No, cari signori io non accetto la nomina a Commissario Governativo perché ci sono dei

rischi tremendi”, oppure una volta che accettava la nomina, poteva sottrarsi all’attività che ha svolto, che è praticamente soltanto quella di siglare l’Atto Quadro.

Che poi l’attività del Professor D’Ercole, sostanzialmente, questo risulta dagli atti, è stata quella di firmare l’Atto Quadro.

Poteva il Commissario Governativo dire: “No, io l’Atto Quadro non lo faccio” in presenza di provvedimenti del Tribunale, in presenza di un’autorizzazione del Ministro che era dovuta.

Io non credo che avrebbe potuto fare ciò, questo ce l’ha spiegato il Professor Di Brina perché si sarebbe sottoposto a rischio di responsabilità, forse, penali, perché si dice, si sostiene che il Commissario Governativo riveste una figura pubblica di pubblico ufficiale, ma comunque sicuramente civili di un’importanza spaventosa.

Parliamo di responsabilità per migliaia e migliaia di miliardi.

Professor D’Ercole che, come è stato sottolineato, ma in chiave maliziosa, invece questo va visto in chiave positiva, il professor D’Ercole è Avvocato, quindi ben sapeva quali sarebbero state le responsabilità nell’ipotesi in cui si fosse sottratto rispetto ad un atto dovuto.

Allora se è così già basterebbe questo per escludere totalmente la responsabilità dell’Avvocato D’Ercole.

Poi ci sono degli argomenti in diritto che sono stati anche questi già rassegnati alla valutazione del Tribunale e mi riferisco cioè alle famose lettere, scambio di lettere, Piovano – Casella, che devono essere viste non solo in quella chiave iniziale che ho prospettato ma questa volta anche in chiave, diciamo costruttiva, come atti delle parti dalle quali è scaturito un negozio giuridico, cioè si è perfezionato un negozio giuridico.

Quindi in quel momento con la accettazione da parte del Dottor Piovano si conclude il negozio giuridico, con gli effetti giuridici conseguenti.

Quindi potremmo immaginare, potremmo sostenere che già da quel momento la proprietà dei beni era passata nel soggetto S.G.R. che era il proponente, rimaneva l’obbligo di perfezionare l’attività di passaggio, di formalizzare quell’attività.

E questa è stata l’attività, quindi esecutiva che ha curato l’Avvocato Professor D’Ercole. Curata come?

Abbiamo visto, con la stesura dell’Atto Quadro.

Quindi l’Atto Quadro è un atto dovuto ed è un atto di tipo esecutivo rispetto ad un accordo già perfezionatosi e già dotato di efficacia giuridica.

Del resto è noto che diciamo, esistono figure negoziali e qui scantonano, vado al di fuori del mio campo professionale, ma diciamo, è una nozione di diritto comune, direi, scusate l'espressione.

Insomma la ripetizione del negozio in forma diversa è nota, cioè ci sono delle attività della parti che possono rivestire di forma giuridici... cioè destinate alla formalizzazione giuridica.

L'Atto Quadro è una delle possibili forme di esecuzione dell'accordo già realizzato.

Avete... sapete già perché fu scelta la procedura dell'Atto Quadro, sapete anche che questa decisione non spettò al Professor D'Ercole, cioè non è che fu lui a stabilire che l'Atto Quadro era una forma migliore rispetto ad altre forme.

Lui si limitò a svolgere quello che era stabilito in un provvedimento del Tribunale.

Tenete presente che alla stesura dell'Atto Quadro, non ha... cioè l'Atto Quadro non è stato fatto, non è stato redatto dal Professor D'Ercole, per lo meno integralmente, ma è stato predisposto dal Notaio Mariconda.

Come mai il Notaio Mariconda che ha svolto una parte, una frazione dell'azione criminosa, se è criminosa l'Atto Quadro, anche il Notaio Mariconda è fuori da questo processo?

Voi vedete che ogni volta che trattiamo un tema, escono delle persone che hanno partecipato a quest'azione e che però sono state escluse dal processo.

Ma nell'Atto Quadro poi ci sono delle premesse chiarissime che dimostrano come sono andati i fatti.

Si dà atto dell'autorizzazione del Ministro, si dà atto della Sentenza... dei provvedimenti del Tribunale, per esempio si cita a pagina 5 la Sentenza di Omologazione del Concordato preventivo nella quale veniva esaminato e risolto positivamente il quesito dell'ammissibilità di una vendita in blocco di tutte e sole, le attività della società debitrice dopo l'Omologazione del Concordato preventivo.

Si fa riferimento alle osservazioni del Commissario Giudiziale, in data 3 marzo '93 e del Comitato dei creditori.

Si fa riferimento di nuovo al parere del Commissario Giudiziale dell'organizzazione sindacale che autorizzavano la vendita alla costituenda Società S.G.R..

Si fa riferimento all'ordinanza del 23, 26 marzo '93 firmata da tre Giudici, cioè adottata da tre Giudici del Tribunale, nella quale venivano indicati, tempi, condizioni e modalità per l'attuazione del trasferimento delle attività della Federconsorzi.

Cioè c'era questa ordinanza che fissava tutti i binari, indicava tutte le modalità del trasferimento dei beni.

Allora, io mi chiedo, ammesso che... e vi chiedo, ammesso che non regga la tesi in diritto dell'atto dovuto, ma scusate, ma l'elemento soggettivo del reato, il fraudolentemente distraeva, come lo possiamo... di cui all'articolo 216 Legge Fallimentare, come lo possiamo conciliare con questa attività documentata?

Come lo possiamo conciliare appunto con un Atto Quadro nel quale si dà atto nelle premesse di tutta la vicenda e si spiega perché si adotta l'Atto Quadro.

Cioè queste premesse sono la prova dell'elemento soggettivo di coloro che stipulavano l'Atto Quadro, se non altro il Professor D'Ercole.

Lo spiega: "Poiché il Tribunale ha stabilito le modalità della vendita, poiché il Commissario Giudiziale ha dato parere favorevole, e così via, poiché c'era già stata la Sentenza di Omologazione e così via, io poiché il Ministro mi ha autorizzato con decreto, io firmo l'Atto Quadro".

Questo è l'elemento soggettivo di colui che firma l'Atto Quadro, non esiste altro in questo processo.

Addirittura siamo nel caso di scuola... voi sapete che la prova dell'elemento soggettivo è sempre difficile, perché è difficile l'attività introspettiva, a volte è impossibile, addirittura si è creata in dottrina la figura del *dolus in reipsa*.

Cioè alcuni reati... l'azione di alcuni reati sarebbe tale per cui lo stesso compimento dell'atto implicherebbe automaticamente l'esistenza del dolo.

E si è parlato di *dolus in reipsa* rievocando una figura escogitata dai giuristi medievali.

Però qui abbiamo addirittura la prova documentale dell'elemento soggettivo, cioè le premesse dell'Atto Quadro, quindi credo che non si possa uscire da questo binario.

Poi abbiamo, e questo lo dico, come si dice *ad abundantiam* anche per completare un riferimento dell'Avvocato Zaganelli che ha giustamente sottolineato come... se si ipotizzasse l'esistenza del reato dovremmo anche ipotizzare la follia degli imputati.

Se non altro dei principali imputati che hanno tutto dichiarato nei loro atti.

Io mi riferisco a un passaggio nella deposizione del Dottor Greco, del Presidente Greco, dove disse, me lo ricordo: "Io mi sono sempre preoccupato... ci siamo sempre preoccupati di dare la massima trasparenza all'operazione, di spiegare sempre qual era stata la nostra condotta e di dare conto di tutto quello che era accaduto nella vicenda".

Basta leggere ad esempio tra i tanti atti, proprio quest'Ordinanza del marzo '93 sulla cessione in blocco e lì vedrete che c'è tutta a storia.

Addirittura si discute la ragione della scelta della vendita, diciamo, al prezzo 2.150 miliardi a fronte della cessione in blocco.

Viene spiegata la ragione, viene raffrontato quel prezzo a un prezzo presunto.

E i magistrati spiegano perché sono giunti a quella decisione.

Allora che cosa può essere accaduto forse?

Un errore, potrebbero aver sbagliato, questo nessuno lo discute, è vero che quest'operazione gigantesca può essere stata un errore.

Giudicando dai risultati con un ragionamento ex post, sembrerebbe alla fine di no, perché abbiamo visto che il realizzo di quei beni è stato quello indicato in quel prezzo.

Quindi sembrerebbe che l'individuazione del prezzo fosse stata corretta anche da un punto di vista, come dire, economico.

Abbiamo ascoltato, almeno io ho ascoltato il parere del Professor... non ricordo il nome, di Cassino, il Professor ordinario di Cassino, Lacchini, il Professor Lacchini che ha in modo insuperabile, matematico ha dimostrato che se si fosse seguita una strada diversa il prezzo... il realizzo della procedura sarebbe stato di gran lunga addirittura inferiore al prezzo 2150 miliardi.

Quello era un discorso sicuramente astratto, ma la matematica è astratta, ma era matematico.

Non c'è stato, credo, nessuno che abbia smentito quel discorso, nessuno.

Però questa se vogliamo è una parte che possiamo anche trascurare, nel senso che possiamo anche immaginare che sia stato un prezzo sbagliato.

Ma questo non, significa che se il prezzo è stato sbagliato c'è il reato.

Questo è la grossa, mi si consenta il termine, mistificazione argomentativa, ovviamente sulla quale hanno fatto leva gli accusatori.

È stato solo questo.

La loro... il loro scopo unico è stato quello di dimostrare per altro senza l'appoggio di perizie a livello di

quelle dedotte dall'Accusa... dalla Difesa, scusate.

Perché nessuna delle perizie... cioè l'Accusa non si è confrontata con la Difesa sul piano della perizia tecnica, perché ha fatto riferimento alle perizie del Tribunale che erano, come abbiamo saputo... svolte per altre finalità, non per quelle del realizzo immediato.

Comunque a parte questo aspetto, lo sforzo argomentativo dell'Accusa e delle Accuse è stato semplicemente quello di puntare sull'errore del prezzo.

Il prezzo era sbagliato, era un prezzo vile, si è detto e quindi c'è il reato.

Ecco tra il prezzo sbagliato e il reato c'è un mare giuridico che è stato sorvolato cioè il diritto non esiste in questo processo.

Hanno sbagliato, c'è il reato.

Questo è un altro problema, secondo me grosso del Tribunale.

Cioè il Tribunale dovrà anche ovviamente esaminare, perché il tema è entrato nel processo, la congruità del prezzo.

Questo sicuramente è un tema in fatto che il Tribunale dovrà affrontare, ma il Tribunale dovrà anche stabilire se la eventualmente accertata... perché nel caso in cui il prezzo fosse congruo anche *ex ante*, *nulla quaestio*.

Ma nell'ipotesi in cui dovesse... appunto in ipotesi, accertare un prezzo incongruo, non per questo potrebbe il Tribunale riposare sulla convinzione assolutamente errata delle Accuse, che il prezzo sbagliato equivale a reato.

Quest'equazione non è consentita.

Vorrei adesso sempre brevemente trattare un tema ancora giuridico che è quello della nozione giuridica della distrazione.

Distraevano, dissipavano, questo è il termine che mutua l'Accusa, ovviamente dalla formula normativa dell'articolo 216.

Bene, che cosa significa "distrazione"?

Significa sottrazione dei beni, in questo caso i beni della società, dalle finalità che quei beni debbono avere.

Cioè la nozione giuridica di distrazione è questa.

Anche quando esisteva la figura del peculato per distrazione, la dottrina e la giurisprudenza, soprattutto, avevano elaborato questa nozione pacifica di distrazione, che si contrapponeva poi alla nozione di “distruzione” di “occultamento” eccetera.

Ma la distrazione aveva una... cioè ha una significazione giuridica.

Significa appunto sottrazione all'attività di distogliere il bene dalla sua finalità tipica.

Qual è la finalità tipica del patrimonio di una società nella, diciamo prospettiva del reato fallimentare?

In pratica qual è il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice fallimentare... della Legge Fallimentare?

Evidentemente è la tutela del ceto creditorio.

Quindi c'è distrazione quando il bene viene sottratto al ceto creditorio.

Allora io mi chiedo come si può ipotizzare in questo caso che vi sia stata distrazione, quando i beni sono stati dati ai creditori?

È impossibile un'ipotesi di questo genere.

Cioè la cessione in blocco non è fatta ad estranei, parenti, amici, cugini, eccetera, è stata fatta ai creditori che se volevano potevano costituirsi in Società, S.G.R., se non volevano potevano ottenere il risarcimento dei loro crediti secondo le percentuali concordatarie.

Allora o ogni Concordato preventivo è una bancarotta fraudolenta, il che non mi sembra perché dovremmo a questo punto imputare anche il legislatore, oppure... non riesco proprio a capire come si può immaginare la distrazione quando il bene è stato destinato proprio ai creditori.

Questo è il punto, cioè è uno dei punti in diritto che non mi sembra che sia stato affrontato, minimamente.

Cioè la curiosità di questo processo è che si trascurano i problemi giuridici.

Si affrontano aneddoti in fatto, insignificanti, ma si trascurano i problemi giuridici.

Allora...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): chiedo scusa collega, mi allontanano e delego il collega Rosi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d'accordo, ne prendo atto, così come l'Avvocato Fabbri si allontana e lascia in sostituzione l'Avvocato Rosi, così come si è allontanato l'Avvocato Zaganelli lasciando in sua sostituzione l'Avvocato Vassalli, prego Avvocato.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO): anche questa considerazione va vista poi sempre nella chiave dell'elemento soggettivo, perché se l'attività posta in essere a tutto concedere in astratto, ovviamente, perché io in questo senso non mi sento di concedere nulla alla prospettiva accusatoria.

Ma concedendo in astratto che appunto, l'attività fosse stata... questa cessione fosse avvenuta a prezzo vile, eccetera, eccetera, comunque era indirizzata ai creditori.

Cioè sul piano psicologico, chi ha realizzato... coloro che hanno realizzato la cessione certamente non pensavano... non ci poteva essere attività fraudolenta, un'attività di sia pur, come dire... perché voi sapete che la giurisprudenza ha piuttosto ridotto il significato giuridico dell'avverbio "fraudolentemente" cioè in pratica non ha ritenuto che quell'avverbio consentisse di immaginare un reato a dolo specifico, però comunque il dolo ci vuole.

La coscienza è volontà, la consapevolezza ci vuole sempre.

E allora quando si agisce in armonia con un accordo... in base ad un accordo già stipulato, in base a provvedimenti del Tribunale e del Ministro competente, in vista di una soddisfazione dei creditori, una soddisfazione direi assoluta perché i creditori erano liberi di scegliere tra entrare in S.G.R. o lucrare la percentuale di spettanza del Concordato preventivo.

Quando si agisce in questo senso, com'è possibile immaginare l'esistenza del dolo, del reato contestato?

Quindi mi sembra che sotto questo aspetto non vi siano spazi per nessuna, ovviamente delle accuse contestate.

Volevo semplicemente e diciamo, terminare facendo riferimento a un'ipotesi subordinata che io... che so anche che è stata avanzata, è stata prospettata e che sottolineo, ovviamente soltanto in linea subordinata, ma secondo me a dimostrazione ulteriore dell'infondatezza della costruzione accusatoria, e che è l'ipotesi della bancarotta preferenziale.

Cioè a tutto concedere, cioè proprio a voler immaginare tutto, nel senso favorevole all'accusa, al massimo noi possiamo arrivare ad un dolo di favore verso alcuni creditori, quelli che sarebbero entrati in S.G.R., perché poi questo è l'altro tema fondamentale dell'Accusa.

È chiaro, era stato fatto tutto per favorire S.G.R., ma chi era S.G.R.?

S.G.R. erano i creditori, alcuni creditori.

Allora si volevano favorire alcuni creditori a scapito di altri, ma questa è la bancarotta preferenziale.

Che c'entra la distrazione?

Non c'entra nulla, quindi anche sotto questo aspetto la costruzione giuridica dell'Accusa a mio avviso è destituita di fondamento.

Un ultimo punto è quello dell'imputazione al Professor D'Ercole... imputazione che non credo sia stata ripetuta nella requisitoria davanti al Tribunale ma era inserito... era un argomento inserito, diciamo, nella motivazione, chiamiamola così, a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio.

Cioè il Professor D'Ercole, non si sarebbe... avrebbe sbagliato, e così avrebbe commesso il reato non essendosi opposto al Ministro e non avendo fatto presente le sue riserve in ordine a tutta l'operazione all'Autorità competente che doveva essere il Ministro.

Quindi una responsabilità per omissione.

Già la costruzione è artificiosa di per sé, ma io mi chiedo come si sarebbe potuto opporre visto che lo stesso Ministro riteneva che fosse dovuta, sia l'autorizzazione alla vendita in blocco, sia ovviamente il perfezionamento della vendita stessa.

Ma poi se questa è la responsabilità del Professor D'Ercole, ma perché la stessa responsabilità non è stata... e torniamo all'argomento principale, quindi chiudiamo con lo stesso argomento con il quale abbiamo iniziato, ma perché il Dottor Piovano non ha fatto presente lui per primo le sue riserve al Ministro?

Dagli atti risulta anche che si incontrarono Piovano uscente e D'Ercole entrante.

Quindi Piovano aveva parlato col Ministro e perché non è andato a dire al Ministro: "Ministro ma questa cosa non s'ha da fare"?

Non risulta questo.

È stato immaginato che Piovano si fosse allontanato in quel momento dalla vicenda, dalla procedura perché era, come dire, nauseato, aveva capito che era tutto un imbroglio e quindi si sarebbe in quel momento allontanato.

Ma non è così perché lo stesso Piovano ci ha raccontato quale fu la ragione perché lui rassegnò le dimissioni.

C'è stata detta e confermata questa versione anche da altri testi.

E la ragione è duplice, la, prima è che riteneva di aver esaurito i suoi compiti e che quindi essendosi passati alla fase giuridica della vestizione giuridica, e quindi torniamo al problema della mera esecuzione, servisse ormai soltanto, dico tra virgolette, ovviamente, un Avvocato, cioè un esperto di diritto che rivestisse in forma giuridica ciò che dal punto di vista sostanziale era già avvenuto.

E quindi non era sua competenza.

L'altra ragione è quella della malattia della moglie che in quel momento lo assorbiva e quindi non gli consentiva di seguire appieno questo tipo di attività.

Come si fa a far dire a Piovano quello che non ha detto?

Anche questa è una curiosità del processo.

Una volta svolse un processo per concussione, nel quale la presunta persona offesa dal reato aveva detto di non essere stata concussa, di non aver subito minacce, né induzione di alcun tipo.

Eppure l'Accusa sosteneva che... si ostinava a sostenere che sarebbe stata concussa perché ingannata, quindi presupponeva che la persona offesa fosse una sorte di deficiente.

Cosa che non era perché era persona molto invece intelligente eccetera.

Infatti il processo andò bene, ovviamente.

Ma come si fa a immaginare ciò chiamato e il teste non ha detto?

Immaginiamo cose di Piovano che non sono emerse nel processo e che Piovano non ha detto.

È impossibile.

Quindi Signor Presidente e Signori del Tribunale io concludo per l'assoluzio... chiedo che il Tribunale voglia emettere sentenza con la formula "per non aver commesso il fatto" in subordine "perché il fatto non costituisce reato", in ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui derubricasse l'accusa contestata da bancarotta fraudolenta per distrazione a bancarotta fraudolenta cosiddetta preferenziale, per intervenuta prescrizione a seguito di concessione delle attenuanti generiche, cosa assolutamente dovuta per questo caso, per la persona che assisto, che è incensurata, che è persona per bene, persona che, ripeto, ancora

oggi non sa perché è stata chiamata di fronte a questo Tribunale.

Non lo sa ovviamente in diritto, sul piano fattuale, purtroppo lo sa molto bene, grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): a questo punto la seduta è sospesa, si riprenderà il giorno 26 come stabilito, il giorno 26 settembre alle ore 09:00 con le arringhe degli Avvocati Vassalli e Del Re per la conclusione della discussione.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO): Presidente mi scusi, siccome il 26 io non so se potrò essere presente, posso nominare sin da ora l'Avvocato Lupinacci come sostituto processuale?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): stavo per chiederlo, visto che a volte abbiamo problemi; quindi si dia atto che l'Avvocato Sammarco fin d'ora nomina per le prossime udienze, l'Avvocato Lupinacci come proprio sostituto.

Dunque, le eventuali repliche dipende, perché dipende quanto si intratterranno l'Avvocato Vassalli e l'Avvocato Del Re, non so immaginarlo e quindi a questo punto dovremmo valutare, se gli Avvocati Vassalli e Del Re saranno stringati possiamo farle fin da giovedì pomeriggio altrimenti rinviando per le repliche a venerdì mattina, cui seguirà la Camera di Consiglio d'accordo?

L'udienza è tolta si rinvia a udienza fissa, data indicata.

LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA SOC. COOP. O.F.T. A R.L.
PER CONTO DELLA R.T.I. O.F.T. – ALEF - SI COMPONE DI N. 61 PAGINE.

per O.F.T.
